



Repubblica Italiana

CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

Casa Consortile della Legalità

-----oOo-----

2° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E GESTIONE DELLE RISORSE

DETERMINAZIONE SINDACALE

Del 29/06/2026 N. 178

Responsabile del procedimento: Desiderata Quinci

Oggetto: SOSPENSIONE IN DEROGA ALL'ORDINARIO ORARIO DI SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI DEI RIENTRI POMERIDIANI DEL LUNEDÌ E DEL MERCOLEDÌ DAL 1° LUGLIO 2026 AL 31 AGOSTO 2026

L'anno duemilaventisei il giorno ventinove del mese di Giugno nella Casa Comunale.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali", che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 maggio 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", che indica, alla lettera e) tra i criteri generali "l'armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione Europea";
- l'art. 22, commi da 1 a 5, della Legge 23/12/1994 n. 724 recante "Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica" che ridefinisce la materia dell'orario di servizio e dell'orario di lavoro dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni con l'obiettivo di rendere le attività delle stesse funzionali alle esigenze degli utenti;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del vigente "*Regolamento comunale per la disciplina dell'orario di servizio, di lavoro, del lavoro straordinario, dei permessi, dei ritardi e delle assenze dei dipendenti e della banca delle ore*" l'attuale orario di servizio degli Uffici comunali prevede la modulazione delle 36 ore su cinque giornate con due rientri settimanali;

RICHIAMATI gli artt. 29 - 31 - 33 e 36 del CCNL sottoscritto in data 23/02/2026;

TENUTO conto che durante il periodo estivo si rileva un forte calo di utenti nelle ore pomeridiane di apertura al pubblico degli uffici comunali;

RITENUTO pertanto modificare l'orario di servizio per il periodo dalla data di adozione del 1° luglio 2026 al 31 agosto

2026 con sospensione temporanea dei due rientri pomeridiani;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

VISTO il D.Lgs 165/2001;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. In deroga al normale orario di servizio degli uffici comunali articolato su cinque giorni settimanali, con orario antimeridiano da lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00 e due rientri pomeridiani nelle giornate di lunedì e mercoledì di n. 3 ore ciascuno, a decorrere dalla data del 1° luglio 2026 e fino al 31 agosto 2026 i rientri del lunedì e del mercoledì rimangono sospesi. Restano esclusi gli uffici che erogano servizi pubblici essenziali, quelli che erogano servizi in turnazione o che, per motivi connessi ai servizi prestati, non possono sospendere l'orario di lavoro pomeridiano o che necessitano di un orario diversificato a servizio dell'utenza come ad esempio: Polizia Municipale, Siti museali ed edifici monumentali, Cimitero Comunale ecc.
2. Resta fermo che ove dovessero verificarsi improcrastinabili ed urgenti esigenze di servizio i Dirigenti potranno sempre disporre il normale rientro pomeridiano delle unità assegnate al servizio interessato.
3. Di indicare le seguenti misure organizzative:
 - le ore non lavorate, dovranno essere recuperate entro il 31.12.2026 di concerto con il dirigente del settore di appartenenza ogni 1° sabato del mese a decorrere dal mese di settembre;
 - i dipendenti che non dovessero riuscire eventualmente a recuperare il proprio debito orario nelle giornate sopra stabilite potranno usufruire di un ulteriore sabato del mese e/o di rientri pomeridiani nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana fino ad estinzione del debito orario a decorrere dal mese di settembre p.v. e non oltre il mese di dicembre c.a., purché detto recupero sia concordato e autorizzato dal proprio Dirigente in base alle esigenze organizzative del Settore;
 - Si specifica che non è consentito il recupero con rientri arbitrari da parte dei dipendenti, e che il recupero a prescindere dai tempi in cui si effettuerà, deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente competente. Per i dipendenti che ne faranno richiesta, i rientri potranno essere recuperati commutando ogni due rientri con un giorno di ferie e i dipendenti che hanno ore in eccedenza, regolarmente autorizzate dai rispettivi Dirigenti, per i quali è concesso di usufruire di riposo compensativo, potranno richiedere la commutazione delle ore eccedenti in compensazione dei mancati rientri;
 - i dipendenti che fruiranno di congedo, o saranno assenti a qualsiasi titolo, relativamente al periodo di cui sopra nelle giornate di ordinario rientro del lunedì e mercoledì, non saranno tenuti a recuperare le ore dei rientri pomeridiani sospesi, riguardo i permessi retribuiti il dipendente dovrà chiarire nella richiesta se il permesso è relativo all'intera giornata;
 - dovranno essere mantenuti, secondo l'ordinario orario di servizio, tutti gli orari relativi al personale turnizzato, nonché i servizi di pronta reperibilità;
 - fermo restando l'obbligo del recupero delle ore di servizio non effettuate entro il 31/12/2026, i permessi brevi non potranno essere recuperati nei giorni del mancato rientro pomeridiano, ma dovranno essere, comunque,

recuperati entro il mese successivo alla loro fruizione;

- che, pertanto, l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, per il periodo estivo dalla data del 1° luglio 2026 al 31 agosto 2026 venga fissato nel seguente modo: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
- 4. Di trasmettere copia della presente determinazione, ai sensi dell'art. 5 c. 3 lett. a) del CCNL sottoscritto in data 23/02/2026, ai soggetti Sindacali di cui all'art. 7, comma 2 del medesimo CCNL.
- 5. Di trasmettere altresì il presente provvedimento al Segretario Generale, ai Dirigenti di Settore, al Responsabile del Servizio Personale, alle Elevate Qualificazioni ciascuno per i provvedimenti organizzativi di propria competenza.
- 6. I signori Dirigenti avranno cura di informare il personale a ciascuno assegnato di quanto sopra stabilito e di vigilare sull'effettivo recupero delle ore non lavorate da parte dei dipendenti loro assegnati. La presente disposizione troverà applicazione esclusivamente per i rientri dei mesi di luglio ed agosto 2026.
- 7. Di fare carico l'ufficio stampa del comune di dare adeguata informazione del presente provvedimento di sospensione ai cittadini mediante il sito istituzionale e i mezzi di informazione e diffusione ritenuti più opportuni.
- 8. Di trasmettere, inoltre, per opportuna conoscenza, il presente provvedimento alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio ed ai Consiglieri Comunali.
- 9. Di dare atto che la presente Determinazione dovrà essere pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale Sezione "Amministrazione Trasparente/Provvedimenti", ai sensi dell'art. 1, comma 32, Legge 190/2012 e degli artt. 23 e 37 della Legge 33/2013 recanti il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
- 10. Di dare atto altresì che del presente provvedimento sarà data notizia sul sito istituzionale alla sezione "Pubblicità Notizia", ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della l.r. 22/2008, come sostituito dall'art. 6 della l.r. 11/2015.

Mazara del Vallo, li 29/06/2026

Il Sindaco
QUINCI SALVATORE / Namirial
S.p.A./02046570426

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.